



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 708 del 17 DIC. 2020

**OGGETTO: dimissioni volontarie per pensione anticipata in regime di cumulo ex L.232 dell'11.12.2016 del dott. Dario Duci, Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia a tempo indeterminato.**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL  
DIRETTORE UOC ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data **17 DIC. 2020** l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

Il Responsabile del Procedimento  
Direttore  
U.O.C. Organizzazione Risorse Umane  
*Dott.ssa Mara Teveriti*

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria  
*Dott.ssa Emilia Martignoni*

*x*

*4*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 708 del 17 DIC. 2020

### IL DIRETTORE GENERALE

#### Viste

- la DGR n.X/4475 del 10.12.2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR n.XI/1063 del 17.12.2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2023;
- la deliberazione aziendale n.1 del 2.1.2019 di presa d'atto della predetta DGR n.XI/1063/2018 e di insediamento dall'1.1.2019 sino al 31.12.2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO.

**Premesso** che, con lettera del 29.6.2020, protocollo generale n.14355 del 6.7.2020, il dott. Dario Duci, nato a Lovere il 15.6.1955, in servizio presso questa Azienda in qualità di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia a tempo indeterminato, ha comunicato le proprie dimissioni volontarie per pensione anticipata in regime di cumulo con effetto dall'1.1.2021 (ultimo giorno di lavoro il 31.12.2020).

#### Rilevato

- che per l'anno 2020 il diritto al pensionamento anticipato in regime di cumulo è riservato ai lavoratori che maturano complessivamente 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne indipendentemente dall'età anagrafica;
- che il diritto all'assegno pensionistico decorre 3 mesi dopo la data di maturazione di detti requisiti contributivi;
- che in data 29.6.2020 il dott. Dario Duci ha consegnato in Azienda la domanda di pensione con protocollo INPS n.99799 del 26.6.2020, con la quale dichiara di possedere il requisito minimo per il diritto a pensione anticipata in regime di cumulo previsto dalla normativa vigente (almeno 42 anni e 10 mesi di contribuzione a qualsiasi titolo).

#### Fatto presente

- che le pratiche occorrenti per il conferimento del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine servizio sono state predisposte dall'U.O.C. Organizzazione Risorse Umane e trasmesse in tempo utile all'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente per il pagamento delle prestazioni;
- che al dipendente non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Rapporto verrà erogato dalla sede I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- che eventuali future assenze per causali non valutabili ai fini previdenziali che dovessero intercorrere prima della data di collocamento a riposo daranno seguito, con successivo provvedimento, a rideterminazione della data sopra citata di cessazione;
- che è stato rispettato il termine di preavviso prescritto.

**Ritenuto** di accogliere la domanda di dimissioni volontarie per diritto a pensione presentata il 29.6.2020 dal dott. Dario Duci e di collocarlo a riposo a partire dall'1.1.2021 (ultimo giorno di lavoro il 31.12.2020).

A  
#



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 708 del 17 DIC. 2020

#### Richiamati

- il D.L. del 6.12.2011 n.201 – “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in L. 214/2011, che all'art. 24 commi 10 e 12 stabilisce: “10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014(...).  
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122(...).”;
- il Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 6.12.2011, recante “disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita”, il quale prevede che: “A decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono incrementati di tre mesi(...).”;
- il Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16.12.2014, recante “disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita”, il quale sancisce che: “A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi(...).”;
- l'art.1 comma 239 della L. 24.12.2012 n.228, come modificato dall'art.1 comma 195 della L. 11.12.2016 n.232, il quale recita: “Fermo restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 708 del 17 DIC. 2020

- requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto;*
- il D.L. 29.1.2019 n.4, convertito con modificazioni dalla L. 28.3.2019 n.26, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", dove l'art.17 prevede: "Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi(...)";
  - l'art.104 commi 1, 2 e 3 del CCNL 19.12.2019 dell'Area della Sanità che stabilisce:  
*"1.In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue: a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni; b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre. 2. In caso di dimissioni del dirigente il termine di cui al comma 1 è di tre mesi. 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese".*

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta spese aggiuntive per l'Azienda.

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

### **DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- di collocare in pensione anticipata in regime di cumulo ex L. 232 il dott. Duci Dario, nato a Lovere il 15.6.1955, in servizio presso questa Azienda in qualità di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia a tempo indeterminato, con effetto dall'1.1.2021 (ultimo giorno di lavoro 31.12.2020);
- 2- che eventuali future assenze per causali non valutabili ai fini previdenziali che dovessero intercorrere prima della data di collocamento a riposo daranno seguito, con successivo provvedimento, a rideterminazione della data sopra citata di cessazione;
- 3- che al dipendente non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Rapporto verrà erogato dalla sede I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 708 del 17 DIC. 2020

- 4- che è stato rispettato il termine di preavviso prescritto;
- 5- di dare atto che il provvedimento non comporta spese aggiuntive per l'Azienda;
- 6- di trasmettere il provvedimento agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti.
- 7- che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.17, comma 6, della L.R. n.33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n.23/2015;
- 8- di disporre la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n.33/2009, così come sostituito dall'art.1, comma 1, lett. w) della L.R. n.23/2015;

  
DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Laurelli)

  
DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Valentino Celao)

  
DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott. Valentino Lembo)

  
X DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

**U.O.C. Organizzazione Risorse Umane**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 : dott.ssa Mara Taveriti  
Pratica trattata da: dott. Carmelo Gelsomino  
(Atti n. 2020.1.4.10.1)





Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 708 del 17 DIC. 2020

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 21 DIC. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine di cui n. 0 allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Ilona Ciuchella*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

*[Handwritten mark]*